

Penale Sent. Sez. 4 Num. 3873 Anno 2018

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO

Relatore: MENICHETTI CARLA

Data pubblicazione: 14/12/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

~~PARTE CIVILE~~

avverso la sentenza del 31/05/2017 del TRIBUNALE di CASSINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA

che ha concluso per

Il P.G. VIOLA ALFREDO POMPEO conclude per l'inammissibilità.

Udito il difensore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cassino confermava la sentenza di condanna resa dal Giudice di Pace di Gaeta nei confronti di [redacted] reato di lesioni colpose ai danni di [redacted] a quattro cani di proprietà dell'imputato.

2. Ha proposto ricorso lo [redacted] sore di fiducia, lamentando violazione di norme processuali ed irregolarità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, basata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, e senza l'allegazione di un elemento dimostrativo della proprietà dei cani in capo ad esso ricorrente ed alla sua connessa posizione di "vigilanza".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, che ha respinto le medesime doglianze, già prospettate in sede di appello.

Quanto alla valutazione della deposizione della persona offesa, i giudici di merito si sono uniformati al principio più volte affermato da questa Corte Suprema, secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano le regole dettate dall'art.192, comma terzo, c.p.p. – possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità oggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez.2, sent.n.43278 del 24 settembre 2015, Rv.265104).

Nella specie, il Tribunale ha dato atto che le dichiarazioni del [redacted] puntualmente analizzate dal Giudice di Pace ed avevano trovato conferma nelle deposizioni dei due testi escussi in dibattimento.

Quanto alla proprietà dei cani, la stessa non era mai stata contestata da [redacted] al quale – secondo quanto ricordato dal teste [redacted] zio a ventenne – era stato richiesto più volte di assicurare la chiusura del cancello per evitare l'uscita degli animali.

All'imputato faceva quindi capo una posizione di garanzia, che lo obbligava a controllare e custodire i suoi cani, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all'interno dell'abitazione (Sez.4, sent.n.6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951; Sez.4, sent.n.18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594).



Come conseguenza del comportamento omissivo dell'imputato, che non aveva provveduto a tal ni erano fuoriusciti dal cancello e si erano avventati contro i sioni descritte nel capo di incolpazione.

Queste le corrette argomentazioni del Tribunale, palesemente immuni dalle denunciate censure.

2. Il ricorso va per tali considerazioni dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent.n.186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 dicembre 2017